

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ONORATO, BAUSI, PIERALLI, VESENTINI**
e **ZUFFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari
(LENS) presso l'Università di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. – La ricerca scientifica per progredire richiede oggi sempre più l'uso di strumenti complessi e costosi e la collaborazione di scienziati di più paesi.

Per rispondere a questa esigenza sono nati in Europa nel recente passato grossi laboratori internazionali come il CERN di Ginevra, il Laboratorio del JET, il laboratorio Rutherford, quello di Grenoble, eccetera, dove il concentramento di risorse umane ed economiche permette all'Europa di essere all'avanguardia nel mondo delle ricerche sulle particelle elementari, sulla fusione, sullo studio della struttura della materia con neutroni e/o luce di sincrotrone.

Tali centri hanno dimensioni tali da non poter essere gestiti da una sola nazione nè

tanto meno da una Università e sono giustificati in campi come quelli sopra ricordati.

La ricerca in fisica e in chimica tuttavia comprende anche altri campi fondamentali altrettanto importanti per lo sviluppo delle conoscenze e che non richiedono centri come quelli sopra menzionati e sono studiati per lo più nell'ambito universitario.

Una collaborazione maggiore tra le Università e la creazione di laboratori universitari europei è stata più volte auspicata anche in questi campi dalle autorità della Comunità europea in particolare per una migliore utilizzazione delle risorse e delle potenzialità comunitarie.

In questa ottica un gruppo di scienziati europei (tra cui alcuni italiani) operante nel

campo della spettroscopia non lineare ha proposto nel 1985 la creazione di un Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) in modo da fornire a fisici e chimici che lavorano in questo campo un centro dotato della più avanzata strumentazione che diventasse centro di aggregazione di idee e di competenze sperimentali e teoriche in modo da rendere le Università europee competitive con i grandi laboratori nazionali americani in questo campo.

Come sede di tale laboratorio era stata proposta Parigi. Per iniziativa del Professor Califano e di altri docenti dell'Università di Firenze e per il pronto e concreto intervento del Ministero della pubblica istruzione è stato possibile convincere i colleghi stranieri a scegliere Firenze come sede del costituendo laboratorio (LENS).

La scelta di Firenze è stata anche favorita dalla presenza, presso i Dipartimenti di chimica e fisica di quella Università nonché presso altri istituti di ricerca fiorentini (CNR), di gruppi di scienziati attivi in questo campo e internazionalmente conosciuti ed apprezzati.

A livello nazionale l'iniziativa ha trovato immediato e generale consenso presso la comunità scientifica dei fisici e dei chimici che studiano la struttura della materia ed il Gruppo nazionale di struttura della materia (GNSM) e l'Associazione italiana di chimica fisica hanno formalmente espresso il loro supporto all'iniziativa stessa.

Analogamente l'Università di Firenze, nell'ambito di una politica tesa a internazionalizzare le attività di ricerca dell'ateneo, politica che s'inquadra nel più ampio contesto di Firenze come centro internazionale di cultura, ha fatto propria l'iniziativa considerandola come uno degli elementi qualificanti del suo sviluppo.

Per concretizzare rapidamente il progetto sono state firmate convenzioni tra l'Università di Firenze e le Università di Bradford (Inghilterra), Bordeaux, Parigi, Lille (Francia), Madrid (Spagna). Altre Università, come quelle di Oxford (Inghilterra), Malaga (Spagna), Losanna (Svizzera) nonché la Scuola normale di Pisa hanno chiesto di aderire al LENS.

Le società europee di chimica-fisica (tedesca, inglese, francese ed italiana) hanno assicu-

rato la partecipazione attiva dei loro soci alle attività del costituendo LENS. Nel contempo, secondo gli impegni presi per portare in Italia il laboratorio, il Ministero della pubblica istruzione erogava nel 1986 e 1987 4 miliardi (2+2) per l'acquisto della strumentazione sui 6 miliardi preventivati in tre anni, e 600 milioni (300+300) per il funzionamento e 1 miliardo per la sede provvisoria in Arcetri (la sede definitiva è prevista nell'area di Sesto assieme alla nuova sede dei dipartimenti scientifici dell'Università di Firenze).

La costituzione del laboratorio è oggi in fase di avanzata realizzazione: l'edificio sarà ultimato nella primavera del 1988, la prima parte della strumentazione è già stata progettata e costruita ed è in prova, mentre si stanno espletando i concorsi per assumere il personale tecnico per il funzionamento del centro. Si può pertanto prevedere che con l'inizio dell'estate 1988 il Laboratorio inizierà la sua attività.

La natura nuova di questo Laboratorio, che è universitario e al tempo stesso internazionale, richiede per la definizione giuridica del suo *status* un intervento legislativo *ad hoc*.

A tal fine la commissione costitutiva del LENS dove sono rappresentate tutte le Università interessate ha predisposto con l'aiuto dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione questo disegno di legge a cui ha aggiunto una bozza di statuto dove è regolamentata la gestione internazionale del LENS inclusa la suddivisione delle spese di funzionamento tra i paesi aderenti.

È pertanto necessario che il Parlamento approvi con sollecitudine il disegno di legge qui proposto in modo da permettere al LENS di poter funzionare come struttura internazionale, autonoma nell'ambito dell'Università di Firenze, sganciata dal Dipartimento di fisica che si è fatto carico in questa fase costituente della sua gestione amministrativa.

Tale Laboratorio potrà diventare il prototipo di una struttura europea di ricerca a livello universitario. L'Italia avrà così fornito un importante contributo non solo di mezzi ma di idee e di esempio per lo sviluppo delle attività di ricerca delle Università europee e quindi per la crescita culturale e sociale del nostro continente.

Passando ad esaminare il contenuto degli articoli del disegno di legge in oggetto osserviamo quanto segue:

l'articolo 1 fissa le caratteristiche specifiche del LENS definendolo «Laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale e internazionale» con personalità giuridica, autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa, costituito presso l'Università degli studi di Firenze; definisce i membri ordinari e straordinari del LENS e fissa le modalità di predisposizione dello statuto facendo riferimento ad una commissione che è già funzionante come commissione costituente del laboratorio;

l'articolo 2 fissa gli scopi del LENS nell'ottica di potenziare la collaborazione internazionale nella ricerca libera in spettroscopia non lineare;

l'articolo 3 stabilisce quali sono le entrate che permetteranno al LENS di funzionare. Queste si dividono in due gruppi:

1) i fondi per il normale funzionamento che proverranno parte del Ministero della pubblica istruzione e parte dalle quote associative e dai contributi di Università ed enti membri del Laboratorio;

2) i fondi per le ricerche che proverranno attraverso tutti i canali disponibili incluso il 40 per cento dei fondi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Lo statuto fisserà le entità delle quote di ciascun membro;

l'articolo 4 stabilisce che il LENS è dotato di personale stabile tecnico e amministrativo necessario al suo funzionamento assegnato direttamente dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito delle dotazioni organiche delle Università e va ad integrare la pianta organica dell'Università di Firenze.

Il LENS si può avvalere anche di personale a contratto. Il personale scientifico non è assegnato al LENS ma è costituito dal personale docente e ricercatore delle Università e istituzioni convenzionate, che siano formalmente associate al LENS secondo norme previste dallo statuto;

l'articolo 5 fissa le norme della gestione amministrativa contabile facendo riferimento a quanto previsto per i dipartimenti universitari; gli articoli da 6 a 10 istituiscono gli organi del LENS e fissano la loro composizione e i loro compiti.

In particolare il Comitato europeo (articolo 7) è l'organo rappresentativo dei membri del LENS ed è composto dai rettori e presidenti di Università ed enti di ricerca convenzionati. Esso è l'organo che propone le modifiche di delibera sull'adesione al LENS di altre Università e centri, nomina membri non italiani del consiglio direttivo ed elegge nel suo seno un presidente.

Il consiglio direttivo (articolo 8) è l'organo che sovrintende alle attività del LENS, approva i programmi scientifici e il regolamento interno e delibera in materia di bilanci e di contratti. È presieduto dal direttore nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio stesso. È composto da due rappresentanti dell'Università di Firenze, da due rappresentanti delle altre Università italiane membri del LENS, da quattro rappresentanti di Università ed enti di ricerca non italiani membri del LENS e da un rappresentante del personale scientifico associato al LENS.

Il direttore del LENS presiede il consiglio direttivo ed è responsabile dell'attività scientifica e della gestione del LENS; è coadiuvato dal direttore associato.

Quando il direttore è italiano, il direttore associato deve essere non italiano e viceversa.

Il direttore ed il direttore associato durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta.

In prima applicazione della legge lo statuto del LENS sarà proposto dalla commissione prevista dall'articolo 1, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze e approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano al LENS le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario (articolo 12).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito presso l'Università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).

2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le Università italiane e di paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.

3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.

4. Il LENS ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.

5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Università di Firenze e l'Università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre Università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre Università italiane e di paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.

6. Lo statuto del LENS sarà proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle Università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge,

nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti più un membro che funziona da presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

(Scopi)

1. Sono scopi del LENS:

a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;

b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;

c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;

d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affidamento di nuove tecniche spettroscopiche;

e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;

f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con paesi extra-europei.

Art. 3.

(Fondi e patrimonio)

1. Le entrate del LENS sono costituite:

a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito degli stanziamenti previsti per le Università e gli istituti di istruzione universitaria negli appositi capitoli del proprio stato di previsione della spesa che ammonterà per i primi tre anni a lire 600 milioni annue;

b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote è condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;

d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, a cui il LENS può accedere direttamente;

e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;

f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalità fissate nel regolamento.

2. Il patrimonio è costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.

Art. 4.

(Personale scientifico, tecnico ed amministrativo)

1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori dell'Università di Firenze e delle altre Università e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento è assegnato direttamente al LENS dal Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle Università fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'Università di Firenze.

4. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, il LENS può avvalersi altresì di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle dispo-

nibilità finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

Art. 5.

(Gestione amministrativo-contabile)

1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.

2. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'Università di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.

4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'Università di Firenze.

Art. 6.

(Gli organi)

1. Sono organi del LENS:

- a) il Comitato europeo;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il direttore;
- d) il direttore associato.

Art. 7.

(Il Comitato europeo)

1. Il Comitato europeo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge nel suo seno un presidente;
- b) delibera in merito all'accettazione delle Università e delle istituzioni di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS;
- c) nomina i membri non italiani del consiglio direttivo ed esprime il suo parere sulla nomina dei membri italiani;

d) propone le modifiche dello statuto. Le modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze ed approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

e) esamina la relazione annuale del direttore in ordine all'attività svolta;

f) esercita le altre attribuzioni fissate nello statuto.

2. Esso è composto dai rettori o presidenti delle Università e degli enti di ricerca convenzionati che contribuiscono economicamente al funzionamento del LENS o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.

3. La durata in carica dei suoi membri e del presidente è determinata nello statuto.

Art. 8.

(Il consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo sovrintende alle attività del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al Comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.

2. È così composto:

a) dal direttore;

b) dal direttore associato;

c) da due rappresentanti dell'Università di Firenze nominati dal rettore su proposta della Facoltà di scienze;

d) da due rappresentanti di altre Università italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del Consorzio universitario di fisica della materia;

e) da quattro rappresentanti di Università o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal Comitato europeo;

f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Funge da segretario il segretario amministrativo del LENS.

4. La durata in carica dei membri e le competenze sono fissati nello statuto; le norme e le modalità organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento.

Art. 9.

(Il direttore)

1. Il direttore è nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo ed è legale rappresentante del LENS.

2. Dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

3. Le attribuzioni del direttore sono fissate nello statuto; in particolare è responsabile dell'attività scientifica e della gestione del LENS e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo.

4. È coadiuvato dal direttore associato di cui all'articolo 10.

Art. 10.

(Il direttore associato)

1. Il direttore associato è nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta.

2. Quando il direttore è cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.

3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dalle convenzioni propone al consiglio di amministrazione lo statuto del LENS. Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Le successive modificazioni sono deliberate ai sensi dell'articolo 7.

Art. 12.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.